Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2570

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MALLEGNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2022**

Modifica alla disciplina in materia di tassazione dei metalli preziosi

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Attualmente i lingotti e le monete d'oro da investimento per il mercato degli acquirenti privati godono di un regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), il che li rende un investimento appetibile e un mercato sviluppato e redditizio per gli operatori e per lo Stato.

Gli altri metalli preziosi, e in particolare l'argento, non godono di questa esenzione: l'acquisto di questi beni nell'ottica di un investimento non è quindi redditizio poiché il valore parte da una perdita del 22 per cento (aliquota IVA attuale) che in ambito finanziario li pone al di fuori di un mercato che non prevede queste imposte sugli altri strumenti finanziari.

Questa discriminazione arreca una serie di svantaggi ai soggetti coinvolti: agli operatori del settore dei metalli preziosi, poiché impedisce lo sviluppo di un mercato con grandi potenzialità in un momento in cui ogni sforzo deve essere dedicato a rinforzare la ripresa economica; ai cittadini, ai quali viene preclusa la possibilità di investire in un bene considerato estremamente solido e molto più accessibile rispetto all'oro, considerando che un lingotto d'oro da un chilogrammo attualmente ha un costo di circa 51.000 euro, a fronte dei circa 600 euro necessari all'acquisto di un lingotto di argento dal peso equivalente, è evidente che oggi viene preclusa questa possibilità a quella gran parte della cittadinanza che sarebbe interessata ad effettuare piccoli investimenti, regali di famiglia, nonché ad allocare i propri risparmi in un bene considerato « rifugio »; allo Stato, poiché a fronte di un gettito fiscale pressoché inesistente tramite le aliquote attuali si aprirebbe la possibilità di creare nuovi consistenti introiti provenienti dal *capital gain* realizzato dalle aziende del settore grazie allo sviluppo di un nuovo mercato potenzialmente più ampio e capillare rispetto a quello dell'oro da investimento.

La soluzione auspicabile sarebbe una modifica della disciplina vigente con la sostituzione della parola « oro » con le parole « metalli preziosi » considerato che quest'ultima categoria è ben inquadrata a livello internazionale nella tavola periodica degli elementi di Mendeleev e non può quindi prestarsi a interpretazioni o equivoci. Essa comprende: oro (numero chimico 79), argento (numero chimico 47), platino (numero chimico 78), palladio (numero chimico 46), rutenio (numero chimico 44), il rodio (numero chimico 45), l'osmio (numero chimico 76) e l'iridio (numero chimico 77).

Il presente disegno di legge reca, dunque, modifiche all'articolo 10 (*Operazioni esenti dall'imposta)*, primo comma, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina sull'imposta del valore aggiunto, volte a includere anche l'argento tra i metalli esenti da imposta.

In termini di sicurezza e di controlli non vi sarebbe nessuna criticità poiché il mercato sarebbe assoggettato alla stessa normativa vigente sul mercato dell'oro da investimento.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il numero 11) è sostituito dal seguente:

« 11) le cessioni di metalli preziosi da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in metalli preziosi, anche non allocati, oppure scambiati su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono metalli preziosi da investimento o che trasformano metalli preziosi in metalli preziosi da investimento ovvero commerciano metalli preziosi da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere *c-quater)* e *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Ai fini di cui al presente numero:

11.1) per oro da investimento si intende:

*a)* l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore a 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

*b)* le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800,

che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea e annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

11.2) per argento da investimento si intende:

*a)* l'argento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'argento, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 999 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

*b)* le monete d'argento di purezza pari o superiore a 999 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'argento in esse contenuto;

11.3) per platino e palladio da investimento si intende il platino o il palladio in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'argento, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 999,5 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

11.4) per rutenio, rodio, osmio e iridio da investimento si intende il rutenio, il rodio, l'osmio e l'iridio in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'argento, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 999,9 millesimi, rappresentato o meno da titoli ».

€ 1,00